



CITTA' DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo

Commissione Straordinaria

Adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000, l'Ordinanza n.10 predisposta in data 24 marzo dal Comandante della Polizia Municipale finalizzata alla predisposizione di misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid -19, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 2 marzo e del Decreto Legge del 13 marzo 2021 che introduce disposizioni urgenti finalizzate al contrasto della diffusione del virus.

In particolare, poiché sul territorio cittadino sono presenti aree in cui la presenza concomitante di numerose persone può risultare pregiudizievole per il rispetto della distanza minima da mantenere tra soggetti estranei e facilitare, nonostante i divieti imposti, situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi prevista dalle misure di contrasto alla diffusione del virus, anche alla luce del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio comunale, a decorrere dalla data odierna e fino al 06 aprile 2021 è **disposto il divieto di stazionamento per le persone, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00; nelle giornate di Sabato, Domenica e festivi dalle ore 5:00 e fino alle ore 22:00 nelle sotto indicate zone della città:**

- **Piazza Parini compreso il perimetro della stessa costituito dalle seguente vie: Via G.Parini Via Nazario Sauro, Via De Santis e Via P.pe Umberto;**
- **ex Arena Lo Baido comprese la via Venezia, la via del Pascolo e il vicolo Baida;**
- **Area adiacente Corso dei Mille altezza via Cataldo;**
- **Via Mattarella e aree adiacenti;**
- **Borgo Parrini;**
- **Via S. La Franca di fronte la chiesa di San Salvatore.**

È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e tutte le altre attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dalla normativa vigente, dando altresì atto che nelle attività consentite, ivi comprese le attività

scolastiche, vanno rigorosamente osservate le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.3512020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Dal Palazzo Municipale, 25 marzo 2021

La Commissione Straordinaria

F.to Caruso

F.to Baratta

F.to Giusto